



*Consiglio Provinciale  
dei  
Consulenti del Lavoro  
di Napoli*

*A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI*

*Dentro la Notizia*

**16/2013**

**FEBBRAIO/2/2013 (\*)**

*5 Febbraio 2013*

**IL MINISTERO DEL LAVORO CON LA  
CIRCOLARE N. 32 DEL 27 DICEMBRE  
2012 FORNISCE LE PRIME INDICAZIONI  
OPERATIVE AL PROPRIO PERSONALE  
ISPETTIVO CIRCA LE MODALITA' DI  
VERIFICA SULLA AUTENTICITA' DELLE  
PARTITE IVA ATTRAVERSO UN  
MECCANISMO PRESUNTIVO TESO ALLA  
EVENTUALE EMERSIONE DI RAPPORTI  
A PROGETTO O, IN ASSENZA,  
RICONDUCIBILI NELL'AMBITO DEL  
LAVORO SUBORDINATO.**

Come noto, **l'art. 1, comma 26, della L. n. 92/2012** ha **introdotto l'art. 69-bis** nel corpo del Titolo VII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003 (*id.* **Riforma Biagi**) - rubricato "**altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo**" - volto a **circoscrivere l'utilizzo delle c.d. partite IVA** attraverso un meccanismo presuntivo di un diverso rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto a fronte di specifiche condizioni.

La norma, contenuta nella controversa Riforma del Lavoro, ha lo scopo di **inquadrare nell'ambito delle collaborazioni** coordinate e continuative a progetto o, addirittura, **nell'ambito della subordinazione** qualora non sia configurabile una co.co.pro, **le "prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto", in regime di monocommittenza** ed in presenza di **alcuni requisiti** ed alla verifica di alcuni elementi presuntivi.

**Si introduce dunque una presunzione** in forza della quale le posizioni fiscali dei titolari di Partita Iva - **salvo prova contraria da parte del committente** - sono considerate rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto in presenza di alcune condizioni, peraltro recentemente modificate dall'art. 46 bis, comma 1 lett. c), del D.L. n. 83/2012 (conv. in L. n. 134/2012).

In particolare **la presunzione si realizza** qualora ricorrano almeno **2 delle seguenti condizioni**:

- la collaborazione con lo stesso committente abbia una **durata** superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi;
- il **corrispettivo** che deriva dalla collaborazione, anche se è fatturato a più soggetti che sono riconducibili allo stesso centro di imputazione, costituisca **più dell'80% dei corrispettivi annui** che il collaboratore percepisce complessivamente durante due anni solari;

- il collaboratore disponga di una **postazione fissa di lavoro** presso una delle sedi del committente.

Quanto alla **durata della collaborazione** il Ministero fa riferimento ad un **periodo "superiore ad 8 mesi annui"**. La Circolare n. 32/2012 chiarisce che, **nell'ambito di ciascun anno**, il periodo debba essere **almeno pari a 241 giorni**, anche non continuativi.

Tale condizione potrà ritenersi effettivamente **operativa solo al termine del 2014**. Tenuto infatti conto che la durata di 8 mesi va riferita a ciascun anno civile e che **la disposizione è entrata in vigore il 18 luglio 2012**, la condizione potrà concretamente realizzarsi solo a partire dai **periodi 1° gennaio - 31 dicembre degli anni 2013 e 2014**.

In ordine al **corrispettivo derivante dalla collaborazione**, lo stesso deve costituire **almeno l'80% di quanto ricavato nell'arco di 2 anni "solari" consecutivi**. Ai fini dell'accertamento sulla sussistenza della condizione in esame, non si dovrà tener conto di eventuali somme percepite in forza di prestazioni di lavoro subordinato o di lavoro accessorio o redditi di altra natura.

E' utile precisare come il legislatore faccia inoltre rientrare **nel computo i compensi** dovuti da più soggetti comunque **"riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi"**

Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una **simulazione** o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento **di un'unica attività** fra vari soggetti invero, collegati economicamente e funzionalmente.

### **Deroghe alla operatività della presunzione**

Secondo il comma 2 del nuovo art. 69-*bis* del D.Lgs. n. 276/2003 **la presunzione anzitutto non opera:**

a) qualora la **prestazione sia connotata da competenze teoriche di grado elevato** acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da

**capacità tecnico-pratiche** acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;

b) qualora la prestazione sia svolta **da soggetto titolare di un reddito annuo** da lavoro autonomo **non inferiore** a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'art. 1, comma 3 della legge n. 233/1990 (*id.* **€ 18.662,50 per l'anno 2012**).

Come chiarisce il documento di prassi, la formulazione normativa, declinata al plurale ("*la presunzione... non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti*"), lascia intendere che, ai fini dell'esclusione dal campo applicativo del nuovo art. 69-*bis* del D.Lgs. n.276/2003, **i requisiti indicati devono entrambi realizzarsi in capo al collaboratore.**

L'art. 69-*bis*, al comma 3, **esclude** dalla applicabilità della presunzione **anche le prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale**, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni.

La Circolare chiarisce, a tal fine che, ad esempio, mentre **l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane esclude l'operatività della presunzione** in quanto è condizionata ad una specifica **delibera della CPA previa verifica dei requisiti** di legge, **l'iscrizione al registro delle imprese** presso le Camere di commercio non assistita da una procedura di verifica di "requisiti e condizioni", anche di carattere economico, **non consente l'operatività della deroga.**

Il Ministero evidenzia altresì, che **il legislatore** (*id.* commi 4 e 5 del richiamato art. 69-*bis*) non si limita a stabilire che le prestazioni che rientrano nelle condizioni indicate sono da inquadrarsi nell'ambito di una collaborazione coordinata e continuativa ma chiarisce **concretamente quali siano le**

**disposizioni che, in caso di "conversione" del rapporto, devono trovare applicazione.**

Si prevede infatti che la presunzione "determina l'integrale applicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresa la disposizione dell'articolo 69, comma 1". Il richiamo esplicito al comma 1 dell'art. 69 del Dlgs n. 276/2003 consente di ritenere che, **in relazione alla prestazione resa dal possessore di partita Iva e ricondotta ad una collaborazione coordinata e continuativa, va ricercata l'esistenza di un progetto, pena la "conversione" ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.**

Qualora la prestazione sia **ricondotta semplicemente** ad una **collaborazione a progetto** - ravvisandone quindi i presupposti - **occorrerà invece dare applicazione alla restante disciplina di cui al Titolo VII, Capo I del Dlgs n. 276/2003** (*id.*: tipologie contrattuali a progetto e occasionali), ivi comprese le disposizioni in materia di sospensione del rapporto in caso malattia e infortunio e di proroga dello stesso in caso di gravidanza, nonché quelle relative alla particolare disciplina contributiva.

In conclusione, la circolare chiarisce che **le disposizioni contenute nell'art. 69 bis non rappresentano l'unico strumento** che esaurisce le possibilità **di ricondurre un rapporto di natura autonoma** nell'alveo di una prestazione più strutturata di **collaborazione a progetto o di subordinazione** ma, **rappresentano un "mero espediente" che semplifica** tale possibilità mediante l'utilizzo di un meccanismo di carattere presuntivo.

In definitiva, **tale strumento non inficia in alcun modo la possibilità, da parte del lavoratore autonomo o del personale ispettivo, di far valere "direttamente" un rapporto di subordinazione ai sensi dell'art. 2094**

**c.c. ove sussistano gli "ordinari" criteri di qualificazione e i relativi indici sintomatici.**

**Ad maiora**

*IL PRESIDENTE*  
*Edmondo Duraccio*

(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN